

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del [data della decisione della Commissione]<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del [data]<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

Il Codice penale<sup>3</sup> è modificato come segue:

*Art. 97 cpv. 2*

<sup>2</sup> In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 122a, 182, 189–191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.

*Art. 122a (nuovo)*

Mutilazione di organi genitali femminili      Chiunque, in assenza di motivi medici, asporta in tutto o in parte gli organi genitali femminili esterni o mutila in altro modo gli organi genitali femminili, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.

*Minoranza (Schwander, Geissbühler, Kaufmann, Stamm)*

..., è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.

1    FF ...

2    FF ...

3    RS 311.0

Se la persona lesa è maggiorenne e ha acconsentito all'intervento, quest'ultimo non è punibile.

È punibile anche chi commette il reato all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.